

**ACCORDO**  
**per la progettazione e la realizzazione del Comparto "SKI ARENA"**  
**nel Comune di Bormio (SO)**

TRA

**Regione Lombardia** (di seguito denominata anche "Regione"), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata da Aldo Colombo, in qualità di Direttore Generale della D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con DGR XI/6264 dell'11 aprile 2022, in qualità di ente finanziatore;

**Comune di Bormio** (di seguito denominata anche "Comune"), con sede legale in Bormio, Via Buon Consiglio n. 25, C.F. n. 00099580144, rappresentata da Giuseppe Robustellini nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Opere Pubbliche, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con DCC n.16 del 13 aprile 2022, in qualità di futuro ente proprietario e gestore delle opere in oggetto;

**Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.** (di seguito denominata anche "CAL"), con sede legale in Milano, via Pola n. 12, C.F. 05645680967, Gianantonio Arnoldi nella sua qualità di A. D. autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022, in qualità di società operante nel campo delle infrastrutture, partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia per il tramite della sua controllata ARIA S.p.A.;

congiuntamente anche le "Parti";

**PREMESSO CHE:**

- in data 24 giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato alla candidatura italiana di Milano-Cortina d'Ampezzo l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, in occasione delle quali importanti gare olimpiche avranno luogo in Alta Valtellina a Bormio e a Livigno;
- per l'effettuazione delle gare, è necessario adeguare parte della rete viaria di accesso alle piste, nonché adeguare le piste e realizzare le necessarie strutture ubicate in prossimità del parterre di arrivo delle piste stesse;
- in tal senso Regione, Comune e CAL in data 9 febbraio 2022 hanno già sottoscritto un Accordo di Collaborazione per la progettazione e realizzazione della cosiddetta Tangenzialina di Bormio ("Tangenzialina"), opera che consentirà, tra l'altro, una migliore accessibilità alla zona degli impianti di risalita ubicati nell'area oggetto delle gare di sci alpino;

- strettamente correlata alla realizzazione della Tangenzialina si pone anche la necessità di realizzare l'intervento in oggetto, come di seguito meglio specificato, denominato "Comparto SKI ARENA", del quale la Tangenzialina costituisce opera di accesso. Detto intervento consiste in un nuovo Ski Stadium, in sostituzione di quello esistente, un nuovo parcheggio multipiano ("Parcheggio di Porta"), e una nuova Passerella ciclopedonale sopra il torrente Frodolfo.

## **PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 979 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita la società CAL, partecipata pariteticamente da ANAS e da Regione tramite la sua controllata ARIA S.p.A.
- CAL opera nel campo delle infrastrutture viarie, svolgendo in particolare il ruolo di soggetto concedente per l'autostrada Pedemontana Lombarda, l'autostrada diretta Brescia – Bergamo – Milano e le Tangenziali esterne di Milano, e potendo svolgere, su affidamento di Regione e previa stipula di una convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 10 ter della L.R. della Regione Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001 e s.m.i., funzioni, tra le altre, di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, con riferimento alle strade regionali e provinciali di interesse regionale;
- CAL ha inoltre svolto o ha in corso la progettazione e realizzazione di ulteriori opere infrastrutturali ivi compresi interventi funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026 quali la Tangenzialina di Bormio, il Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia a Valdidentro, il by-pass stradale della frana del Ruinon lungo la S.S. n° 300 del Passo di Gavia;
- è interesse del Comune di Bormio realizzare il Comparto SKI ARENA, come meglio di seguito definito, quale dotazione infrastrutturale di interesse nazionale per una gestione avanzata degli eventi ed attività collegati alla presenza degli impianti sciistici nel Comune;
- è interesse comune, di natura prettamente pubblica e istituzionale, di Regione e di CAL, cooperare nell'attuazione delle attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere infrastrutturali in oggetto;
- è interesse di CAL cooperare in merito alla realizzazione di interventi che migliorino la mobilità e sviluppare attività specialistiche nelle fasi di pianificazione, di progettazione, di costruzione e di gestione di infrastrutture viarie, che favoriscano:
  - la creazione di un sistema viabilistico regionale sempre più integrato e sinergico, con evidenti ripercussioni positive in termini di funzionalità, efficacia e, in senso complessivo, di economicità del sistema;
  - il rafforzamento delle competenze manageriali al fine di strutturare e gestire contratti pubblici con modalità sempre più efficienti ed efficaci, nell'obiettivo di garantire il soddisfacimento al meglio dell'interesse pubblico;

- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5, comma 6, del citato decreto, atteso che:
  - Regione e Comune sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
  - CAL con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di essere amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
  - la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici comuni alle parti, con divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
  - Regione e Comune non svolgono sul mercato libero attività analoghe a quelle oggetto del presente accordo;
  - CAL con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di non svolgere sul mercato libero attività analoghe a quelle oggetto del presente accordo;

**VISTA** la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

**PRESO ATTO** dell'articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

**RICHIAMATE** la D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le D.G.R. n. XI/3749 del 30/10/2020, XI/4381 del 03/03/2021 e XI/6047 del 01/03/2022 che hanno aggiornato tale Programma;

**RILEVATO** che il Comune di Bormio risulta sede prescelta per lo svolgimento delle prove maschili di sci alpino delle Olimpiadi Invernali 2026 (Host Venue), pertanto si rende necessario effettuare specifici interventi infrastrutturali di adeguamento e completamento nel Comune di Bormio, come indicato dal Comitato Olimpico Internazionale;

**RITENUTO:**

- di procedere, in ragione dell'interesse di Regione Lombardia e Comune di Bormio volto a garantire una adeguata offerta infrastrutturale ai siti lombardi interessati dalle Olimpiadi Invernali 2026, con la stipula di specifico Accordo tra Regione, Comune e CAL, mirato a disciplinare l'intera attuazione dell'intervento e basato altresì sui criteri di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- di individuare nel Comune di Bormio, il soggetto che persegue interessi pubblici comuni alle parti che provvederà alla redazione dello studio preliminare del Comparto SKI ARENA;
- di individuare in CAL, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia tramite la sua controllata ARIA S.p.A. ed operante nel campo delle infrastrutture viarie, già soggetto attuatore della Tangenzialina, in forza dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto con Regione e Comune in data 9 febbraio 2022, il soggetto che persegue interessi pubblici comuni alle parti che provvederà alla progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione e collaudo del Comparto SKI ARENA nel Comune di Bormio;
- che, per provvedere a quanto determinato con il presente Accordo, CAL avrà la facoltà di avvalersi anche del supporto di terzi esterni, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare di quelle sui contratti pubblici;
- che nelle fasi di elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, ma anche durante l'esecuzione dell'opera, il Comune di Bormio individuerà un referente tecnico, con adeguate competenze, procedurali e amministrative, che avrà il ruolo di coordinare gli adempimenti dell'Amministrazione Comunale, in ordine alla pianificazione, alla interconnessione delle opere in oggetto con il tessuto urbano, nonché di fornire in tempi stretti tutte le informazioni, documentazione e quant'altro possa essere utile a CAL per lo svolgimento delle attività a cui dovrà provvedere per quanto determinato con il presente Accordo, nei tempi stabiliti dal cronoprogramma;

**tutto ciò premesso e condiviso,  
con il presente Accordo si stabilisce quanto segue:**

**ART. 1****OGGETTO DELL'ACCORDO**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il presente Accordo ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, CAL e Comune, per la progettazione e realizzazione delle nuove opere costituenti il Comparto SKI ARENA, costituito nel dettaglio da:

- 1) nuovo "Ski Stadium" in sostituzione della struttura attuale, comprendente la realizzazione di una tribuna permanente da realizzarsi in corrispondenza

dell'arrivo della pista Stelvio, e la ristrutturazione dell'ex edificio di partenza degli impianti di risalita – CUP I95B22000030002;

- 2) nuovo Parcheggio di Porta, anche di tipo multipiano interrato, ed un nuovo percorso ciclopeditonale di connessione alla rete esistente e/o programmata comprendente anche la realizzazione di una nuova passerella sopra il torrente Frodolfo – CUP I91B22000770006;

## **ART. 2**

### **RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI**

**Regione Lombardia** si impegna a:

1. finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, in accordo alle previsioni di cui alla DGR XI/6047 del 01/03/2022, fino a un importo massimo di euro 12.955.000 per la realizzazione dello Ski Stadium e di euro 6.675.000 per la realizzazione del Parcheggio di Porta e della Passerella Ciclopeditonale, inclusi oneri per indagini, sondaggi, disponibilità delle aree, oneri connessi alle Concessioni ed autorizzazioni necessarie, somme a disposizione e IVA, come risultanti dal Quadro Economico, allegato parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 1);
2. erogare a CAL le somme dovute, in alcun modo qualificabili come remunerazione ed esclusivamente configurabili come ristoro delle spese sostenute che non interferiscono con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici, previa rendicontazione delle stesse, che sarà effettuata secondo quanto stabilito nei successivi articoli;
3. partecipare ai Gruppi di Lavoro costituiti dal Comune e da CAL per la redazione delle varie fasi di progettazione;
4. organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;
5. farsi parte attiva nei confronti di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati dalla progettazione delle opere per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e di altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
6. farsi parte attiva nella gestione delle eventuali interferenze tra le opere oggetto del presente accordo e le opere la cui realizzazione è assegnata alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A..

**CAL spa** si impegna a:

1. riconoscere ed erogare al Comune le somme dovute per la redazione studio preliminare, previa rendicontazione delle stesse, che sarà effettuata sulla base delle spese sostenute dal Comune a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;

2. partecipare al Gruppo di Lavoro costituito dal Comune per la stesura dello studio preliminare e ai momenti di confronto, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere altri soggetti interessati dalle attività oggetto della presente Accordo;
3. provvedere allo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del Procedimento espletando i compiti e le attività connesse;
4. redigere la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base dello studio preliminare redatto dal Comune e dei contenuti di eventuali accordi acquisitivi – le cui bozze verranno trasmesse a CAL prima della loro approvazione - degli immobili necessari per la realizzazione della SKI ARENA sottoscritti dal Comune, avvalendosi di affidamenti esterni, nonché validare la sola progettazione esecutiva dell'intervento, conformemente a quanto previsto nel D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, avvalendosi di affidamenti esterni;
5. dar vita al Gruppo di Lavoro per la stesura della progettazione definitiva ed esecutiva cui parteciperanno Comune e Regione Lombardia;
6. consegnare a Regione Lombardia e Comune tutta la progettazione redatta, completa di ogni elaborato progettuale previsto ai sensi di legge per le relative fasi di approvazione;
7. curare la predisposizione e fornire alle Parti interessate gli atti necessari per procedere alla acquisizione delle autorizzazioni, fornendo altresì supporto a Regione / Comune nell'espletamento delle procedure approvative;
8. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione e/o Comune e alle procedure approvative di legge, segnalando, se del caso, la necessità di partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla natura degli approfondimenti tecnici da eseguirsi;
9. fornire il necessario supporto tecnico all'Autorità Espropriante per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento (atti di esproprio, stati di consistenza, verbali di immissione in possesso e anticipata, ecc.), qualora non fossero già nelle disponibilità del Comune;
10. riconoscere ed erogare al Comune, entro 60 giorni dalla richiesta, le somme necessarie per l'acquisizione dei beni immobili, i pertinenti indennizzi, le sistemazioni temporanee, le spese accessorie correlate al rispetto dei tempi e dei contenuti degli accordi acquisitivi e quant'altro connesso per la messa a disposizione delle aree necessarie per i lavori sulla base delle necessità di spesa comunicate dallo stesso e successivamente rendicontate;
11. fornire il necessario supporto tecnico per la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti;
12. individuare le eventuali interferenze tra le opere oggetto del presente Accordo e le opere la cui realizzazione è assegnata alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvedendo ai necessari raccordi con gli altri soggetti realizzatori per la celere risoluzione delle individuate interferenze e, nel caso in cui necessitasse un raccordo tra altri soggetti, di provvedere a richiedere a Regione e/o Comune quanto di loro competenza;
13. svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori;

14. curare la redazione di tutta la documentazione da porre a base di gara dei lavori, attraverso le procedure ritenute dalla stessa più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii);
15. curare le attività necessarie per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e degli altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti e per la realizzazione degli interventi e l'agibilità delle opere;
16. condividere con le Parti gli interventi e le tempistiche sull'avanzamento dei lavori oggetto del presente Accordo;
17. comunicare tempestivamente agli altri soggetti sottoscrittori i risultati delle procedure di affidamento;
18. sovrintendere la predisposizione e la definizione degli eventuali spostamenti dei pubblici servizi che verranno eseguiti dai soggetti gestori;
19. realizzare, qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità delle aree lo prevedano, nuovi edifici o manufatti, su aree messe a disposizione dal Comune;
20. svolgere le attività di Direzione Lavori anche avvalendosi di affidamenti esterni, curando quindi la redazione di tutta la documentazione da porre a base del procedimento per la loro individuazione, attraverso le procedure ritenute dalla stessa più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii);
21. curare la realizzazione delle opere affidate all'aggiudicatario della gara di appalto;
22. predisporre tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla prosecuzione e all'ultimazione dei lavori, procedendo altresì all'eventuale definizione bonaria ex art. 205 del D.Lgs. n.50/2016, all'applicazione delle penali, alla risoluzione e all'eventuale proroga del contratto e quant'altro connesso alla sollecita, corretta e completa esecuzione delle opere, provvedendo altresì a dare comunicazione di tali attività agli altri soggetti sottoscrittori;
23. provvedere, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli adempimenti previsti a carico del Committente in materia di sicurezza, nominando il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, avvalendosi delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche, ovvero svolgendo direttamente le predette funzioni tramite il proprio personale, qualora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
24. provvedere alle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
25. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d'opera, in relazione alle quali dovrà sottoporre al preventivo benestare di Regione e Comune quelle che comportano modifiche rilevanti delle opere e/o che attengono alla loro funzionalità o localizzazione; queste varianti, corredate di

preventivo di spesa e di opportune valutazioni tecniche, dovranno rientrare nei limiti di spesa di cui al Quadro Economico e dovranno essere formalmente trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori, che si impegnano, in caso di valutazione positiva, a mettere in atto tutte le azioni finalizzate alla loro approvazione in tempi compatibili con il rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

26. garantire l'esecuzione del collaudo tecnico amministrativo dell'Intervento, oltre che dei collaudi statico e impiantistici, effettuando anche tutte le prove in corso d'opera sui materiali e sugli impianti per verificare il corretto funzionamento di quanto realizzato;
27. invitare il Comune, una volta ultimato il collaudo tecnico-amministrativo e previa presentazione della documentazione necessaria, a prendere in consegna definitiva le opere eseguite; tale consegna definitiva verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato dal collaudo tecnico-amministrativo; resta altresì ferma la possibilità per le parti di avvalersi della presa in consegna anticipata di parti d'opera funzionali, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, redigendo apposito verbale cui allegare il collaudo statico delle opere realizzate, ivi inclusi gli impianti tecnologici;
28. fornire al Comune, a seguito della firma del verbale di consegna definitiva delle opere realizzate, i disegni delle opere con l'indicazione e gli schemi di tutti gli impianti, con le relative norme di manutenzione, e tutte le certificazioni e autorizzazioni previste per legge;
29. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni, in qualità di soggetto attuatore dell'opera, nel rispetto del Cronoprogramma allegato;
30. utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
31. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione e/o Comune, coinvolgendo i soggetti affidatari delle progettazioni e della realizzazione dell'intervento e eventualmente segnalando la necessità di partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla natura degli approfondimenti tecnici da eseguirsi;
32. segnalare a Regione Lombardia e al Comune gli eventuali scostamenti rispetto al Cronoprogramma di cui all'Allegato 1 nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;

**Comune di Bormio** si impegna a:

1. finanziare la progettazione e la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1, in accordo alle previsioni di cui alla DGR XI/6047 del 01/03/2022 fino a un importo massimo di euro 1.675.000 per la realizzazione del Parcheggio di Porta e della Passerella Ciclopedonale, inclusi oneri per indagini, sondaggi, oneri connessi alle Concessioni ed autorizzazioni necessarie, somme a disposizione e IVA, come risultanti dal Quadro Economico, allegato parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 2);

2. predisporre lo studio preliminare, propedeutico alla redazione del progetto definitivo, atto a descrivere gli interventi nelle sue caratteristiche generali e costituito dagli opportuni elaborati necessari per rappresentarne le caratteristiche dettagliate a livello preliminare, così come previsto dal D.Lgs. n.50/2016; detto studio sarà oggetto di predisposizione condivisa e costituirà base di riferimento per le successive attività progettuali;
3. dar vita al Gruppo di Lavoro per la stesura dello studio preliminare cui parteciperanno CAL e Regione Lombardia;
4. nominare un proprio referente tecnico, con adeguate competenze, procedurali e amministrative, che avrà il ruolo di coordinare gli adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale, in ordine alla pianificazione, alla interconnessione dell'opera in oggetto con il tessuto urbano, di aggiornamento e adeguamento dello strumento urbanistico, nonché di fornire in tempi stretti tutte le informazioni, documentazione e quant'altro possa essere utile a CAL per lo svolgimento delle attività ad esso affidate, nei tempi stabiliti dal cronoprogramma
5. svolgere le attività di competenza ai fini dell'approvazione comunale dello studio preliminare, entro i termini previsti dal cronoprogramma dell'opera;
6. ove necessario, aggiornare lo strumento urbanistico, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio su tutte le aree necessarie alla realizzazione degli interventi;
7. partecipare al Gruppo di Lavoro costituito da CAL per la stesura della progettazione definitiva ed esecutiva e ai momenti di confronto, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere altri soggetti interessati dalle attività oggetto della presente Accordo;
8. indire e svolgere le procedure di approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;
9. approvare la progettazione esecutiva dell'intervento;
10. svolgere il ruolo di Autorità Espropriante, avvalendosi del supporto tecnico fornito da CAL per lo svolgimento delle attività strumentali;
11. svolgere, qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità delle aree lo prevedano, tutte le attività atte a concordare la rilocalizzazione volumetrica degli edifici da demolire in corrispondenza dello Ski Stadium, definendone il relativo valore commerciale; detto valore costituirà il limite di spesa da prevedersi nel Quadro Economico (Allegato 2) per la realizzazione di nuovi edifici sostitutivi, di cui al punto 18 degli obblighi assunti da CAL;
12. rendere disponibili le aree a CAL in tempi congrui ai fini del rispetto del cronoprogramma dell'intervento;
13. segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli eventuali problemi emersi nell'acquisizione delle aree e le misure messe o da mettere in atto per superarli

14. prendere in consegna definitiva le opere eseguite, una volta ultimato il collaudo tecnico-amministrativo e previa presentazione della documentazione necessaria; tale consegna definitiva verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato dal collaudo tecnico-amministrativo; resta altresì ferma la possibilità per le parti di avvalersi della presa in consegna anticipata anche di parti d'opera, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, redigendo apposito verbale cui allegare il collaudo statico delle opere realizzate, ivi inclusi gli eventuali impianti tecnologici;
15. in caso di eventuali varianti progettuali in corso d'opera, a mettere in atto tutte le azioni finalizzate alla loro valutazione e approvazione in tempi compatibili con il rispetto del Cronoprogramma, allegato parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (Allegato 1);
16. sovrintendere, qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità delle aree lo prevedano, a tutte le attività di rilocalizzazione, anche temporanea, degli eventuali residenti degli edifici da demolire, fornendo a CAL dettagliata rendicontazione delle spese sostenute.

### **Impegni generali delle Parti:**

Regione, CAL e Comune si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

1. rispettare i termini concordati ed indicati nel presente Accordo e le tempistiche di cui al Cronoprogramma allegato (Allegato 1);
2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
3. attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nel presente Accordo;
4. adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nel presente Accordo, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
5. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi attuative del presente Accordo.

## **ART. 3**

### **REFERENTI OPERATIVI**

Regione e Comune nomineranno i propri Referenti Operativi responsabili della gestione e del controllo, che, per quanto di competenza, riceveranno da CAL la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della

tempistica, acquisiranno le informazioni relative alla progettazione, all'avanzamento procedurale dell'Intervento e all'erogazione del contributo.

CAL indicherà a Regione e Comune, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del RUP designato e il Referente operativo individuato per la gestione della stessa.

#### **ART. 4**

##### **QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL RISTORO DEI COSTI SOSTENUTI**

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione del Comparto "SKI ARENA" (Allegato 2) ammonta a un importo complessivo di euro 21.305.000 comprensivo di IVA e oneri accessori, nonché di somme a disposizione e indennità di esproprio; l'importo, cofinanziato da Regione e Comune rispettivamente pari a euro 19.630.000 e 1.675.000, costituisce limite massimo ad esclusivo ristoro dei costi sostenuti.

Tale Quadro Economico potrà essere rideterminato a seguito della progettazione definitiva del Comparto "SKI ARENA", pur rimanendo nel limite massimo di cui al paragrafo precedente.

Gli importi delle voci di spesa riconducibili ai costi relativi ad acquisizione di beni immobili o aree, indennizzi e permute, fino ad un importo pari a euro 3.950.000, oltre Imposte/IVA, come inserite nel Quadro Economico, di cui all'Allegato 2, saranno erogati da CAL al Comune - fatta salva la quota relativa alla realizzazione di nuovi edifici o manufatti qualora gli accordi bonari finalizzati alla messa in disponibilità delle aree lo prevedano - sulla base di quanto precedentemente indicato all'Art. 2, "sezione CAL s.p.a.", punto 10, e successivamente rendicontate.

L'importo del contributo regionale sarà erogato da parte di Regione a favore di CAL, entro 60 giorni dalla singola esplicita richiesta, completa della relativa documentazione, con le seguenti modalità in conformità all'art.45 della LR 70/1983:

- quarantacinque per cento alla sottoscrizione del presente Accordo;
- quaranta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo alla consegna dei lavori, come attestata da CAL;
- dieci per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato da CAL; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte di CAL delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

L'importo del contributo comunale sarà erogato dal Comune in favore di CAL, entro 60 giorni dalla singola esplicita richiesta, completa della relativa documentazione, con le seguenti modalità:

- quaranta per cento alla consegna dei lavori, come attestata da CAL;

- trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato da CAL; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto dal Comune in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte di CAL delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte del Comune.

Ciascuna quota da erogarsi da parte di Regione a favore di CAL avverrà a seguito della presentazione da parte della medesima della relativa fattura, che sarà assoggettata alle aliquote IVA previste, e riportate nel QE allegato all'Accordo, secondo le singole tipologie di spesa.

## **ART. 5**

### **RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE**

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente connesso all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia e del Comune.

Gli eventuali extracosti potranno essere valutati nell'ambito di un Atto Aggiuntivo al presente Accordo, previa determinazione della relativa copertura economica.

## **ART. 6**

### **ECONOMIE DI SPESA**

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e potranno essere eventualmente utilizzate da CAL nell'ambito del presente Accordo solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione e del Comune, per le attività complementari a quelle oggetto del presente accordo.

A seguito del completamento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, le economie finali tornano nella disponibilità programmatiche di Regione Lombardia per quanto attiene allo Ski Stadium e, proporzionalmente alle rispettive quote di contribuzione, nelle disponibilità di Regione e Comune, per quanto attiene al Parcheggio di Porta ed alla passerella sul torrente Frodolfo.

## **ART. 7**

### **INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO**

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse anche di fonte statale per la realizzazione di opere complementari o connesse (impianto cronometraggio, torre arrivi, sottoservizi area arrivi, area accesso spettatori, tunnel gattabile di attraversamento pista, ecc.) allo Ski Stadium la cui esecuzione può funzionalmente essere collegata alla realizzazione dello Ski Stadium stesso, l'attività di progettazione

ed esecuzione dell'opera sarà integrata con detti interventi adeguando conseguentemente il quadro economico.

## **ART. 8**

### **VERIFICHE E CONTROLLI**

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche, cui CAL deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa.

CAL si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione anche mediante ispezioni, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture di Regione la documentazione relativa a tutte le attività oggetto del presente Accordo.

## **ART. 9**

### **TEMPI DI ATTUAZIONE**

CAL e Comune si impegnano ognuno per quanto di propria competenza ad assicurare l'avanzamento delle attività oggetto del presente Accordo secondo il Cronoprogramma allegato (Allegato 1), al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e di spesa, e si impegnano a segnalare al referente operativo regionale competente ogni scostamento dal Cronoprogramma presentato ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione delle attività, motivandone la presenza, e a proporre le relative azioni correttive. Il suddetto Cronoprogramma potrà essere soggetto a modifica a causa di circostanze e/o eventi non prevedibili e indipendenti da CAL, quali l'insorgere di contenziosi in fase di gara.

## **ART. 10**

### **VALIDITA' ED EFFICACIA DELL' ACCORDO**

Il presente Accordo è valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione sino al completo espletamento da parte dei soggetti sottoscrittori delle attività e prestazioni oggetto del medesimo.

## **ART. 11**

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente accordo la competenza territoriale è del Foro di Milano.

## **ART. 12**

### **PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dal presente Accordo non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Regione.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

---

*Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.*

Milano, 14 aprile 2022

REGIONE LOMBARDIA

Aldo Colombo

COMUNE DI BORMIO

Giuseppe Robustellini

CAL S.P.A.

Gianantonio Arnoldi

#### Allegati:

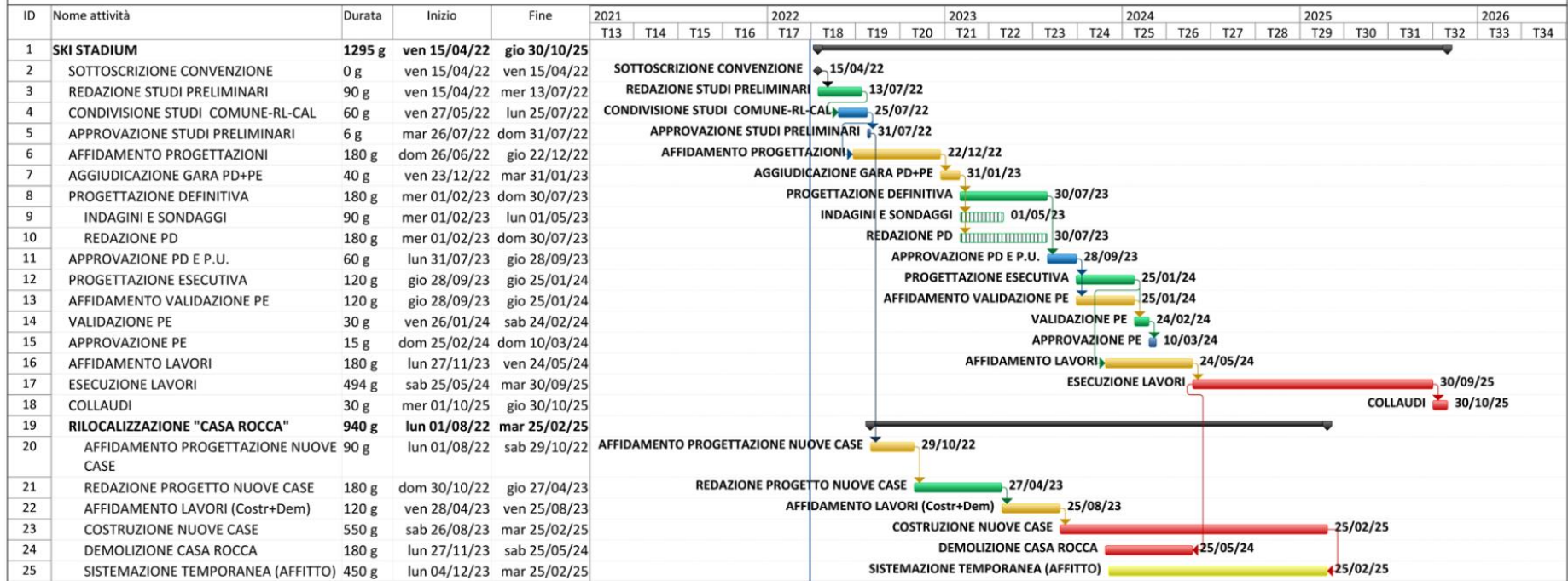
All. 1: CRONOPROGRAMMA

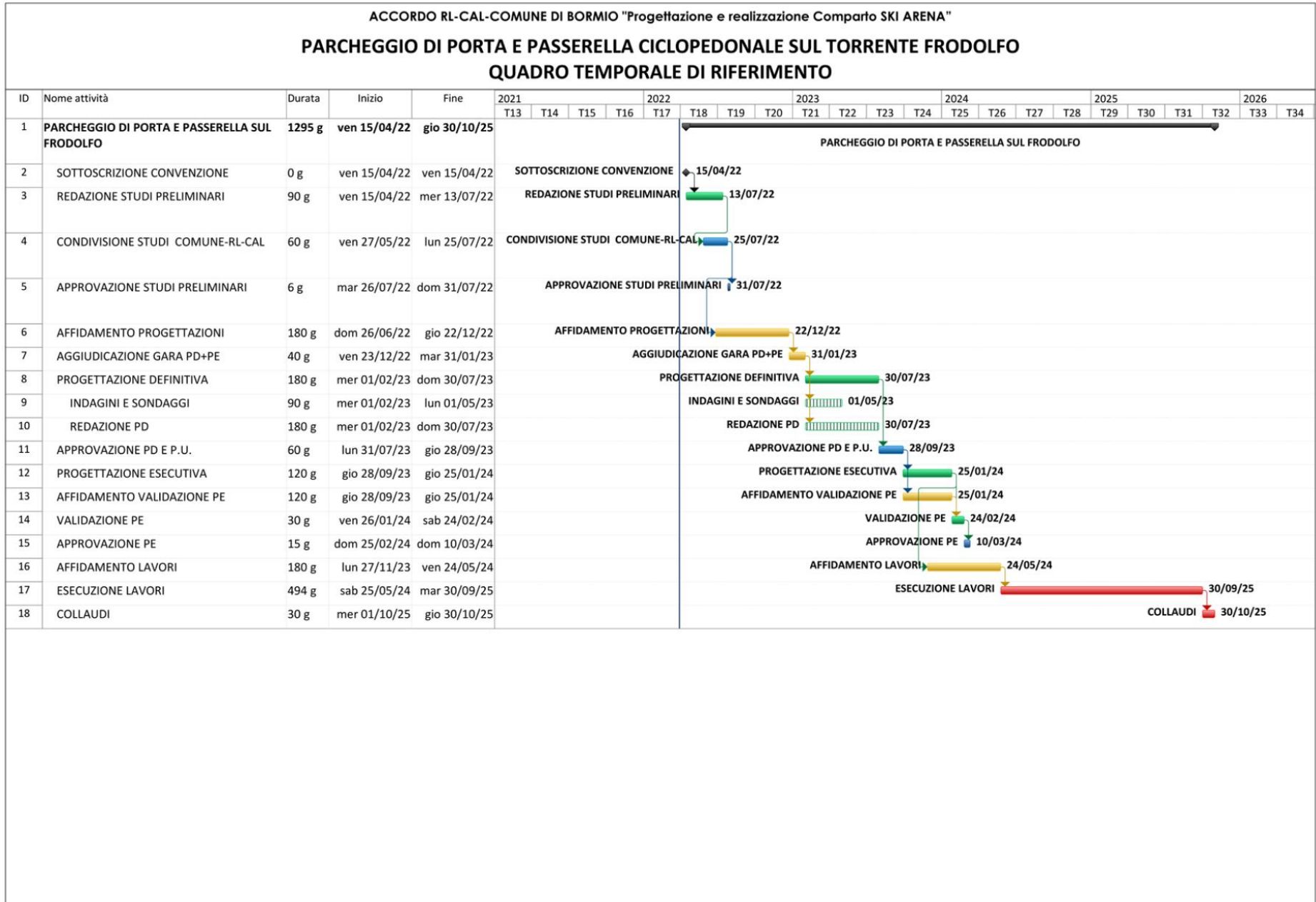
All. 2: QUADRO ECONOMICO

All. 3: SCHEMA INTERVENTI

ACCORDO RL-CAL-COMUNE DI BORMIO "Progettazione e realizzazione Comparto SKI ARENA"

SKI STADIUM - QUADRO TEMPORALE DI RIFERIMENTO





## ALLEGATO 2 – QUADRO ECONOMICO

ACCORDO RL - COMUNE DI BORMIO - CAL  
"SKI ARENA"

### QUADRO ECONOMICO D'INSIEME

|                                               |                 |                        |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| SKI STADIUM                                   | 12.955.000,00 € |                        |
| PARCHEGGIO DI PORTA E PASSERELLA SUL FRODOLFO | 8.350.000,00 €  |                        |
| <b>TOTALE SKI ARENA</b>                       |                 | <b>21.305.000,00 €</b> |
| FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA               | 19.630.000,00 € |                        |
| FINANZIAMENTO COMUNE DI BORMIO                | 1.675.000,00 €  |                        |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>                   |                 | <b>21.305.000,00 €</b> |

## ALLEGATO 2 – QUADRO ECONOMICO

ACCORDO RL - COMUNE DI BORMIO - CAL  
"SKI STADIUM"

### QUADRO ECONOMICO

|                                                                             |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| LAVORI                                                                      | 5.465.000,00 € |                        |
| <i>comprensivi di:</i>                                                      |                |                        |
| - nuove strutture                                                           |                |                        |
| - ristrutturazione ex edificio partenze                                     |                |                        |
| - demolizioni edifici                                                       |                |                        |
| SICUREZZA                                                                   | 218.600,00 €   |                        |
| <b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>                                            |                | <b>5.683.600,00 €</b>  |
| PROGETTAZIONE, SPESE TECNICHE (direzione lavori e collaudi), SPESE GENERALI | 1.160.000,00 € |                        |
| ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI, INDENNIZZI e PERMUTE                            | 3.850.000,00 € |                        |
| RISOLUZIONE INTERFERENZE                                                    | 150.000,00 €   |                        |
| IMPREVISTI                                                                  | 315.908,20 €   |                        |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                          |                | <b>5.475.908,20 €</b>  |
| <b>TOTALE LAVORI + SOMME</b>                                                |                | <b>11.159.508,20 €</b> |
| <b>IMPOSTE/IVA</b>                                                          |                | 1.795.491,80 €         |
| <b>TOTALE con IVA</b>                                                       |                | <b>12.955.000,00 €</b> |

## ALLEGATO 2 – QUADRO ECONOMICO

ACCORDO RL - COMUNE DI BORMIO - CAL  
"PARCHEGGIO DI PORTA E PASSERELLA SUL FRODOLFO"

### QUADRO ECONOMICO

|                                                                             |                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| LAVORI                                                                      | 5.700.000,00 € |                       |
| SICUREZZA                                                                   | 228.000,00 €   |                       |
| <b>a) TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>                                         |                | <b>5.928.000,00 €</b> |
| PROGETTAZIONE, SPESE TECNICHE (direzione lavori e collaudi), SPESE GENERALI | 900.000,00 €   |                       |
| ACQUISIZIONE AREE ED INDENNIZZI                                             | 100.000,00 €   |                       |
| RISOLUZIONE INTERFERENZE                                                    | 200.000,00 €   |                       |
| IMPREVISTI                                                                  | 299.344,26 €   |                       |
| <b>b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                       |                | <b>1.499.344,26 €</b> |
| <b>TOTALE LAVORI + SOMME</b>                                                |                | <b>7.427.344,26 €</b> |
| <b>IMPOSTE/IVA</b>                                                          |                | <b>922.655,74 €</b>   |
| <b>TOTALE con IVA</b>                                                       |                | <b>8.350.000,00 €</b> |

ACCORDO RL - COMUNE DI BORMIO - CAL  
"SKI ARENA"

### PLANIMETRIA INQUADRAMENTO INTERVENTI

